

VERSO UNA DEMOCRAZIA DELLA CULTURA: LIBERO ACCESSO E LIBERA CONDIVISIONE DEI DATI

1. INTRODUZIONE

A dispetto della sua apparente marginalità, il tema della libera riproduzione e, più in generale, quello della circolazione dei dati culturali, riflettono i significati e il valore che le società di ieri e di oggi conferiscono alle testimonianze del passato. Tra gli esempi più risalenti di limiti alla riproduzione di antichità si ricordano quelli imposti a metà del XVIII secolo dai Borbone ai visitatori degli scavi di Ercolano, ai quali era proibito eseguire in loco qualsiasi genere di copia dei “loro” affreschi, nell’intento di garantirsi diritti di esclusiva in vista dell’uscita, a lungo attesa, degli otto prestigiosi volumi de *Le Antichità di Ercolano Esposte* (1757-1792) (GRELL, MICHEL 1993, 138). Simili atteggiamenti proprietari trovavano evidentemente giustificazione nelle società dell’*Ancien Régime*, che concepivano l’antico come vero e proprio *instrumentum regni* e lustro per il casato regnante, ma difficilmente possono conciliarsi con la logica dei *Commons* e con i valori costituzionali propri di una moderna democrazia di massa.

I numerosi limiti o veti imposti alla libera riproduzione di beni culturali di pubblico dominio nell’era di Internet e del digitale continuano a essere legittimati alla luce dei diritti dominicali, cioè di proprietà (Resta 2009, 579-581), che l’amministrazione pubblica rivendica nei confronti del patrimonio culturale di sua pertinenza, come bene illustra, in questo contributo, il dibattito sulla libera fotografia in archivi e biblioteche che ha da ultimo trovato una efficace soluzione normativa, e quello, tuttora in corso, sul libero riuso commerciale delle digitalizzazioni.

2. LIBERE RIPRODUZIONI IN ARCHIVI E BIBLIOTECHE PER FINALITÀ DI RICERCA

Con l’entrata in vigore della Legge annuale per il mercato e la concorrenza (n. 124/2017) il 29 agosto 2017 è stato introdotto il regime di libera riproduzione con mezzo proprio nelle biblioteche e negli archivi pubblici italiani (art. 1, c. 171). Una misura che punta ad agevolare la ricerca storica, ampliando a dismisura gli orizzonti della fruizione delle fonti documentarie rispetto alla prassi precedente: fino all’entrata in vigore della legge negli archivi e nelle biblioteche statali l’uso della propria fotocamera (o *smartphone*) era in genere interdetto in presenza di un concessionario esterno che gestiva in esclusiva il servizio di fotoriproduzione, mentre nei casi questa facoltà veniva accordata all’utente, rimaneva comunque subordinata

a una specifica richiesta di autorizzazione preventiva e al pagamento di una tariffa, malgrado l'uso del mezzo proprio non determinasse un onere tale da esigere un rimborso spese per l'amministrazione. La nuova formulazione dell'art. 108 del codice dei beni culturali introdotta dalla L. 124/2017 ha determinato la rimozione di detti divieti, tariffe e autorizzazioni, consentendo per la prima volta agli utenti di tutte le biblioteche e gli archivi e pubblici italiani di riprodurre *liberamente* con dispositivi digitali a distanza sia gli stampati che i documenti d'archivio non sottoposti a restrizioni di consultabilità per ragioni di riservatezza (ai sensi degli artt. 122-127 del codice dei beni culturali), nel rispetto in ogni caso delle norme poste a tutela del diritto d'autore e della *privacy*. È oggi possibile, quindi, fotografare il materiale documentario e bibliografico di pubblico dominio gratuitamente e senza autorizzazione preventiva, in armonia sia con quanto avviene dal 2014 nei musei pubblici per effetto dell'"Art Bonus", sia con le *policy* dei più importanti istituti culturali europei, come i *National Archives* di Londra o le *Archives nationales* di Parigi (MODOLO 2017). Sempre in base all'art. 108 comma 3 del codice dei beni culturali, è da considerarsi libera anche la divulgazione delle immagini di beni bibliografici e archivistici, con qualsiasi mezzo purché esse siano state legittimamente acquisite e la loro diffusione non obbedisca a finalità lucrative (ad esempio attraverso i canali del web o opuscoli a stampa non commerciali). Una novità di rilievo, dal momento che l'utilizzo delle immagini non è più rigidamente circoscritto alle "ragioni di studio" o "personali", come avveniva sinora per gli scatti autorizzati con mezzo proprio, ma è esteso ora a ogni "libera manifestazione del pensiero o espressione creativa" e a ogni attività di "promozione della conoscenza del patrimonio culturale", in analogia con quanto la legge già dispone per le altre categorie di beni culturali.

La liberalizzazione rappresenta una esigenza avvertita da tempo tra gli utenti di archivi e biblioteche e, a ben vedere, non fa altro che adeguare il codice dei beni culturali alla tecnologia dei moderni dispositivi digitali, i quali sono entrati da tempo nella nostra quotidianità, rientrando a pieno titolo nello strumentario dello storico. Può essere utile a questo punto ricostruire per brevi cenni la genesi di questa importante conquista civile, la quale ha come punto di partenza il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, meglio noto come "Art Bonus". Con la sua entrata in vigore, dal 1° giugno 2014 veniva dichiarata libera la riproduzione di tutti i beni culturali per finalità diverse dal lucro. La portata rivoluzionaria del provvedimento fu tuttavia drasticamente ridimensionata appena un mese dopo, a seguito della conversione del decreto in legge (L. 29 luglio 2014, n. 106), a causa di emendamento restrittivo che ha escluso i beni archivistici e bibliografici dal nuovo regime, azzerando tutti i possibili benefici prospettati per la ricerca storica. Come già sottolineato in più occasioni (BRUGNOLI 2014; TUMICELLI 2014; MODOLO 2017), alla base

di questa inattesa retromarcia si rinvengono in prima istanza ragioni economiche connesse con la perdita di introiti determinata dalla liberalizzazione, dietro le quali a volte si celava un atteggiamento di sostanziale diffidenza nei confronti della riproduzione digitale. Quest'ultima veniva (e viene tuttora) percepita come una potenziale minaccia nei confronti dell'unicità del documento originale-feticcio, capace di sminuire il prestigio dell'istituto che lo detiene, ed eventualmente del funzionario (o del docente universitario) che vorrebbe arrogare a sé diritti esclusivi di studio e pubblicazione. Questa inattesa retromarcia, in parte figlia di una concezione del patrimonio documentario pubblico che, a ragione, è stata definita "proprietaria" (VOLPE 2015, 83-87), ha senza dubbio acuito uno scontento in realtà già da tempo diffuso presso gli studiosi e che, nel mese di settembre 2014, si è coagulato intorno al movimento di idee "Fotografie libere per i Beni Culturali"¹. Sorto per iniziativa spontanea di alcuni studiosi, il movimento ha promosso il ripristino dell'estensione del regime di libera riproduzione a tutti i beni culturali di pubblico dominio e la conseguente rimozione di ogni ostacolo, di ordine sia burocratico che economico, al libero svolgimento dell'attività di ricerca in archivi e biblioteche. Nello specifico il movimento ha contestato la legittimità del precedente regime di riproduzione fondato sulla circolare n. 21/2005 della Direzione Generale Archivi, la quale sarebbe stata contraria sia alla legge (art. 108, comma 3, codice dei beni culturali), che stabilisce l'esenzione dal canone della fotografia per motivi di studio, sia alla stessa Costituzione (artt. 9, 33), che pone a carico della Repubblica il compito di promuovere la cultura e di tutelare il diritto alla libera ricerca e manifestazione del pensiero²; senza contare che il perseverare in una simile prassi si poneva in decisa controtendenza con le più avanzate *policy* di riproduzione europee³. Muovendo da tali assunti teorici, il movimento, oltre a raccogliere circa cinquemila firme tra gli studiosi afferenti a ogni area umanistica (MANACORDA 2014, 87-92; MAIELLO 2015, 87-88; MODOLO 2015), è pervenuto alla formulazione di una puntuale proposta di modifica del codice dei beni culturali⁴ che, una volta accolta dal ministero, ha in seguito ispirato il nuovo testo normativo (MODOLO, TUMICELLI 2016).

¹ <https://fotoliberebcc.wordpress.com/>.

² Come si legge espressamente nella relazione illustrativa decreto "Art Bonus" prodotta dalla Camera dei Deputati (http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0021780).

³ La richiesta stessa di tariffe per l'uso del mezzo personale è un costume tutto italiano, che non sembra aver eguali negli archivi e nelle biblioteche europee. E in effetti mal se ne comprende la ragione, dal momento che la fotografia con mezzo proprio non comporta per l'istituto oneri aggiuntivi tali da giustificare possibili richieste di rimborso.

⁴ <https://fotoliberebcc.wordpress.com/category/la-nostra-proposta/>.

Allo scopo di uniformare l'applicazione della nuova modifica normativa in tutti gli archivi di Stato, il 3 settembre 2017 la Direzione Generale Archivi è intervenuta con una circolare (n. 33/2017), che definisce alcuni criteri operativi di carattere generale. La stessa circolare, inoltre, recepisce in pieno due delle sei linee guida espresse dal Consiglio Superiore MiBACT nella mozione del 16 maggio 2016 in merito all'estensione della libera riproduzione ai beni bibliografici e archivistici⁵, in particolare la cessione gratuita delle digitalizzazioni già eseguite dall'istituto⁶ (da intendersi anche come incentivo per rendere disponibili in rete le immagini)⁷ e la semplificazione della procedura di pubblicazione delle riproduzioni di documenti archivistici in pubblicazioni scientifiche di carattere commerciale: in questi casi la formale richiesta di autorizzazione in carta bollata⁸ è sostituita con l'invio all'archivio di una semplice comunicazione del proposito di pubblicare, ferma restando la necessità di corrispondere diritti di riproduzione per le monografie vendute a un prezzo superiore ai 77,47 euro e con tiratura superiore alle 2000 copie⁹. La rimozione del limite del "lucro indiretto" nella divulgazione della riproduzione del bene culturale ha posto le premesse normative per questa ulteriore forma di liberalizzazione. L'attività dell'editore infatti può prefigurare un caso di "lucro indiretto": pur annoverandosi tra le attività a scopo di lucro, l'editoria scientifica consente all'autore di perseguire non trascurabili finalità culturali, giacché proprio la pubblicazione dovrebbe essere lo sbocco naturale di ogni percorso di ricerca. Si può quindi meglio comprendere la *ratio* sottesa alla soppressione del "lucro indiretto" come limite alla libera riproducibilità. Infine, tra le raccomandazioni del Consiglio Superiore MiBACT non ancora accolte, ma che sarebbe auspicabile recepire al più presto a livello regolamentare, si segnala la previsione di agevolare forme di *upload* e condivisione online delle riproduzioni eseguite dagli studiosi in apposite piattaforme web,

⁵ http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1463492168928_Mozione_Riproduzioni_CSBCP_16_maggio_2016.pdf.

⁶ Quest'ultima proposta è per certi versi analoga a un emendamento, già presentato in Senato nel 2008, che contemplava la cessione gratuita delle riproduzioni di beni culturali già digitalizzati con fondi pubblici a coloro i quali ne avessero avanzato richiesta (proposta di modifica n. 39.10 al Ddl n. 974 presentata dalla sen. Stefania Giannini).

⁷ Si segnala da ultimo l'esemplare iniziativa PAD, Progetti Archivi Digitalizzati, promossa dall'Archivio di Stato di Firenze, che ha portato, a partire dal mese di ottobre del 2016, alla messa online di interi fondi, le cui digitalizzazioni erano in precedenza consultabili in sala su DVD, oppure cedute a pagamento a chi ne faceva richiesta con la mediazione del concessionario privato che, fino ai primi mesi del 2016, ha gestito in esclusiva il servizio di riproduzione (<http://www.archiviodistato.firenze.it/asfi/index.php?id=276>).

⁸ Per gli archivi di Stato la richiesta di concessione prevede un modulo cartaceo munito di marca da bollo da 16 euro (<http://www.archiviodistatoroma.beniculturali.it/index.php?it/140/autorizzazionea-pubblicare/>).

⁹ Ai sensi della circolare della Direzione Generale per gli Archivi n. 21/2005.

che potrebbero essere utilmente predisposte a tal fine dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico (ICCU) d'intesa con l'Istituto Centrale per gli Archivi (ICAR), anche al fine di ridurre al minimo la dispersione di un patrimonio di riproduzioni digitali destinato certamente ad accrescersi in futuro per effetto della liberalizzazione.

3. LIBERO RIUSO DELLE IMMAGINI DI BENI CULTURALI

3.1 *Limiti all'uso delle immagini di beni culturali secondo il codice dei beni culturali*

Il decreto "Art Bonus" nel 2014 ha avuto l'indiscutibile merito di liberalizzare la riproduzione dei beni culturali al di fuori degli usi strettamente personali, consentendo la libera diffusione delle immagini per finalità culturali. In base al nuovo art. 108 comma 3bis, la riproduzione è infatti da considerarsi libera (cioè gratuita e libera da autorizzazione) solo «per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale», mentre la riproduzione per scopi lucrativi continuerà a soggiacere al regime di autorizzazione preventiva e all'eventuale corresponsione all'amministrazione di diritti da parte del terzo fruitore¹⁰. Questa importante apertura rischia di essere tuttavia compromessa da ulteriori e ambigue limitazioni poste dal legislatore. Per considerarsi legittimamente libera, la riproduzione infatti non solo deve obbedire a scopi strettamente culturali, ma deve essere effettuata in modo tale che l'immagine stessa non possa essere ulteriormente riprodotta da terzi a scopo di lucro.

Non è però chiaro se quest'ultima condizione possa essere soddisfatta con un esplicito richiamo alla norma nel testo della didascalia di accompagnamento all'immagine (CIURCINA, GROSSI 2016, 36-38)¹¹, oppure se si rendano necessari rimedi di natura tecnica, come la bassa risoluzione o una filigrana che scorraggino il riutilizzo dell'immagine, fermo restando che rimarrebbe comunque arduo determinare la risoluzione idonea a prevenire eventuali riutilizzi lucrativi, i quali, nei fatti, rimangono sempre possibili. A fronte

¹⁰ «3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi; 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto».

¹¹ Gli archivi di Stato prescrivono, in caso di pubblicazione di immagini già autorizzate all'uso commerciale, di inserire nella didascalia di accompagnamento all'immagine l'«espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo» (<http://www.archiviodistatoroma.benculturali.it/index.php?it/140/autorizzazione-a-pubblicare/>).

di simili dubbi, tale restrizione sembra poco sensata e anzi nata per essere sistematicamente infranta se si pensa all'eccezionale numero di fotografie di beni culturali pubblicate (e riutilizzate) quotidianamente sui social network. Il paradosso di questa incertezza interpretativa è esemplificato dalle difficoltà burocratiche affrontate da Wikimedia Italia per l'organizzazione di *Wiki Loves Monuments*, concorso annuale di fotografia pensato per promuovere i monumenti italiani attraverso la pubblicazione dei migliori scatti su Wikipedia e altre piattaforme Wikimedia¹². I volontari della fondazione, per tutelarsi da qualsiasi rischio di contenzioso, prima di ogni edizione lavorano per predisporre e aggiornare una lunga lista di monumenti liberamente fotografabili¹³, per ciascuno dei quali è stata preventivamente autorizzata dagli enti pubblici proprietari dei monumenti la pubblicazione delle rispettive riproduzioni su Wikipedia secondo licenze Creative Commons BY-SA. Questo esempio invita a riflettere sulle potenzialità, ancora inesprese, dell'"Art Bonus" e di conseguenza sull'opportunità di chiarire, o eventualmente modificare, il dettato normativo vigente.

La legge stabilisce perciò precisi vincoli sull'utilizzo a scopo commerciale delle immagini di beni culturali da parte del singolo, ma non per questo essa vieta il rilascio di eventuali licenze di utilizzo anche a tale fine da parte dell'ente pubblico cui il bene risulta in consegna. Detto altrimenti, se la riproduzione a scopo di lucro non è libera (in quanto soggetta ad autorizzazione), il direttore dell'istituto che decidesse di intraprendere un progetto di digitalizzazione potrebbe in ogni momento, e senza infrangere la legge, applicare licenze di libero riuso sulle immagini diffuse in rete. Si tratta di una precisazione tutt'altro che scontata: se infatti si fa riferimento ai progetti di digitalizzazione delle collezioni di musei, archivi e biblioteche statali sinora messi in atto, ci si può facilmente accorgere che è sempre prevalso un atteggiamento prudentiale da parte dell'ente pubblico, motivato da una cognizione non sempre precisa dei reali limiti normativi, oppure dal timore di un possibile danno erariale cagionato dal mancato introito derivante dal pagamento dei diritti d'uso sulle fotografie.

Queste riserve si traducono, senza che esistano reali vincoli di legge, non solo nell'obbligo sistematico di autorizzazione per qualsiasi riuso lucrativo (ivi compresa, come s'è visto, la pubblicazione scientifica), ma anche in veri e propri limiti alla fruizione e al riuso delle immagini: basti pensare alla visualizzazione sul web di riproduzioni di qualità non scaricabili, oppure scaricabili con il vincolo della bassa risoluzione, all'uso di filigrane sovrainpresse che certifichino la provenienza della fotografia scoraggiandone il riutilizzo, e infine

¹² <http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/>.

¹³ <http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/wlm2017-liste-monumenti-ed-elenco-enti/>.

alla cessione gratuita o onerosa da parte dell'istituto di riproduzioni rispettivamente a bassa risoluzione (adatte allo studio personale) oppure ad alta risoluzione (adatte a un uso commerciale). In conclusione, pur introducendo sulla carta inedite forme di liberalizzazione nella circolazione delle immagini, il decreto "Art Bonus" pone quindi oggettive limitazioni per l'utenza in ordine sia all'utilizzo sia alle possibilità di pieno godimento delle stesse, cui si aggiunge la volontà degli istituti di assicurare il massimo controllo pubblico sulla loro circolazione, anche nei casi in cui il libero riuso potrebbe essere legittimamente sperimentato.

3.2 Libero riuso commerciale delle digitalizzazioni: alcune esperienze internazionali

Se si allarga lo sguardo dall'Italia alle più avanzate esperienze di digitalizzazione intraprese nel mondo da musei, biblioteche e centri di ricerca, negli ultimi anni si registra una tendenza opposta, volta cioè a promuovere il libero riutilizzo per immagini di pubblico dominio che a loro volta riproducono beni di pubblico dominio, su cui cioè non insiste alcun tipo di privativa connessa al diritto d'autore. Apertura inconcepibile fino a poco tempo fa, e che, forse non a caso, si verifica negli stessi anni in cui la riproduzione digitale con il mezzo proprio sta divenendo la regola negli archivi e nelle biblioteche di tutta Europa: segno evidente di una novità di approccio nei confronti della cultura digitale.

In Nordamerica grandi istituti come la New York Library, il Getty Research Institute, il Los Angeles County Museum of Art, la National Gallery di Washington, la Yale University Art Gallery e il Walters Art Museum di Baltimora, e in Europa musei come lo York Museums Trust, lo Statens Museum for Kunst di Copenhagen, il Rijksmuseum di Amsterdam e la British Library ("catalogue of illuminated manuscripts") perseguono tutti ormai politiche di libero accesso, dirette cioè a incoraggiare l'utenza a riutilizzare liberamente le immagini delle proprie collezioni per qualsiasi scopo, lucro compreso, e senza richieste autorizzatorie preliminari.

Qualora l'immagine sia destinata alla pubblicazione scientifica, il Rijksmuseum invita l'utente a segnalare correttamente la provenienza dell'oggetto rappresentato nell'immagine e a inviare una copia del contributo per la biblioteca dell'istituto, senza dover ricorrere ad autorizzazioni formali o a prescrizioni perentorie¹⁴. Un'altra fondamentale caratteristica di queste sperimentazioni è l'alta qualità delle immagini disponibili in rete: poiché il riuso per questi istituti è un valore e non è mai sinonimo di "abuso", alla licenza aperta si accompagna la possibilità di fruire nel modo più pieno

¹⁴ <https://www.rijksmuseum.nl/en/photoservice/>.

delle immagini, scaricabili gratuitamente anche a risoluzioni elevatissime al fine di favorire al massimo forme di riuso creativo, oltre che meccanismi di autopromozione del museo (VERWAYEN, ARNOLDUS, KAUFMAN 2011; PEKEL 2014, 8). In definitiva il libero riutilizzo, nei casi in cui viene applicato, non solo è consentito, bensì attivamente incentivato grazie a oculati investimenti sulla qualità stessa della digitalizzazione.

3.3 Considerazioni a margine della Direttiva 2013/37/UE e del D.lgs. 102/2015 sul riuso dei dati della pubblica amministrazione

Nonostante le sperimentazioni europee appena richiamate, e nonostante la Direttiva 2013/37/UE¹⁵ sia chiara nell'evidenziare i benefici derivanti dal libero riuso commerciale dei dati della pubblica amministrazione (*Public Sector Information*) per l'economia degli Stati membri, come vero e proprio moltiplicatore di ricchezza¹⁶, è tuttavia la stessa direttiva a prevedere una espressa deroga alla regola della gratuità per musei, archivi e biblioteche. Pur essendo infatti previsto il riutilizzo gratuito dei dati dell'amministrazione, o al massimo un corrispettivo in denaro limitato ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e diffusione per biblioteche, musei e archivi, la direttiva ammette che tale corrispettivo "può" essere maggiorato di un "congruo utile" rispetto ai costi di pubblicazione. Il legislatore italiano, nel D.lgs. n. 102 del 18 maggio 2015 di recepimento della direttiva, ha *specificatamente previsto* tali oneri aggiuntivi per l'utilizzo commerciale delle immagini delle collezioni di musei, archivi e biblioteche, distinguendo quindi tra l'utenza richiedente accesso ai dati esclusivamente per fini didattici o ricerca scientifica, e l'utenza interessata all'utilizzo dei dati per attività editoriali o commerciali¹⁷.

¹⁵ Direttiva 2013/37/UE del 26 giugno 2013 di modifica della precedente direttiva 2003/98/CE, già recepita in Italia con il D.lgs. n. 36 del 24 gennaio 2006, ora modificato dal D.lgs. n. 102/2015 alla luce della più recente direttiva.

¹⁶ «3. Le politiche relative all'apertura dei dati, che incoraggiano un'ampia disponibilità e il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico a fini privati o commerciali, con vincoli minimi o in assenza di ogni vincolo di natura legale, tecnica o finanziaria, e che favoriscono la circolazione di informazioni non solo per gli operatori economici ma anche per il pubblico, possono svolgere un ruolo importante nel dar vita allo sviluppo di nuovi servizi basati su modi innovativi di combinare tali informazioni tra loro e di usarle, nonché stimolare la crescita economica e promuovere l'impegno sociale» (direttiva 2013/37/UE, corsivo dell'autore). Analogo principio è espresso nelle conclusioni del Consiglio del 10 maggio 2012 in materia di digitalizzazione e accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale (2012/C 169/02).

¹⁷ «I dati sono resi disponibili gratuitamente oppure, qualora per il riutilizzo di documenti sia richiesto un corrispettivo, quest'ultimo è limitato ai costi effettivi sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione» (art. 7, c. 1). La deroga alla gratuità è prevista invece al c. 4: «Per i casi di cui al comma 3, lettera a) [biblioteche, musei, archivi], con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro il 15 settembre 2015, sono determinati i criteri generali per la determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento da corrispondere a fronte delle attività di cui

La maggiorazione delle tariffe, la cui quantificazione è rimessa a uno specifico decreto ministeriale di prossima emanazione, è stata legittimata dalla necessità di ulteriori introiti per coprire gli elevati costi sostenuti dall'amministrazione pubblica per la tutela fisica e la gestione dei beni culturali, ma anche dalla necessità di garantire una tutela in senso ampio del patrimonio culturale, nel senso cioè di «precludere un indiscriminato sfruttamento dei dati messi a disposizione tale da causare il detrimento del bene pubblico, dell'integrità dell'informazione e della conoscenza» (GAMBINO 2015; cfr. anche GHIDINI 2015). Il D.lgs. n. 102/2015 autorizza inoltre il ricorso, già contemplato dalla direttiva, ad accordi di esclusiva tra gli istituti pubblici e i soggetti privati, per una durata massima di dieci anni, finalizzati a interventi di digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 11, c. 1 bis); diritti di esclusiva che per di più rischierebbero di porre un problema di coordinamento con il principio della libera riproduzione con mezzo proprio, qualora tale principio venisse sancito per legge.

I contenuti della direttiva, e in particolare del decreto di recepimento, nel giustificare vincoli burocratici e la riscossione di diritti dall'utilizzo economico delle risorse digitali, sembrano finalizzati a consolidare "diritti proprietari" sui beni culturali a favore dei soggetti pubblici che ne consentono il godimento, invocando forme di restrizioni all'uso simili al diritto di autore su beni pubblici di pubblico dominio (MORBIDELLI 2014; GAMBINO 2016). Secondo questa visione, espressione del principio "dominicale" che riserva all'ente pubblico prerogative proprietarie, all'amministrazione andrebbe sempre riconosciuto il diritto di essere compartecipe della remunerazione derivante dall'uso commerciale delle risorse digitali da parte di soggetti privati, allo scopo di fronteggiare rischi di "depauperamento" connessi con lo "sfruttamento indiscriminato" delle medesime a detrimento dei soggetti pubblici che hanno l'onere della conservazione del patrimonio culturale. Di conseguenza si è tentato di concepire un "business model" per musei, archivi e biblioteche impostato sulle tariffe di riuso. Come tuttavia attesta un'indagine condotta in vista dell'emanazione della direttiva¹⁸, solo in un numero molto esiguo di casi studio si è potuto riscontrare per l'istituto un qualche margine di profitto,

agli articoli 5, 6 e 9. Nel rispetto dei suddetti criteri, i musei, gli archivi e le biblioteche, comprese quelle delle università, individuano, provvedendo ad aggiornarle ogni due anni, le tariffe sulla base dei costi effettivi sostenuti dagli stessi enti, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un congruo utile da determinare in relazione alle spese per investimenti sostenute nel triennio precedente».

¹⁸ L'impact assessment della Commissione Europea allegato alla proposta di modifica della direttiva 2003/98/EC (<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-staff-working-paper-impact-assessment-accompanying-document-proposal-directive/>) si è basato in gran parte su uno studio precedente pubblicato nel maggio 2011 da G. Clapton, M. Hammond e N. Poole (http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=1148).

mentre nella maggior parte dei casi il guadagno dal riuso commerciale dei dati (vendita di immagini on-line o cartoline; diritti sul riuso commerciale) è stato calcolato intorno al 1% del fatturato lordo dell'istituto, comunque utile per finanziare il progetto di digitalizzazione.

Un saggio pubblicato dalla Galleria Nazionale di Copenhagen, che riporta i motivi che hanno indotto il museo, a partire dal mese di aprile 2012, ad adottare licenze di libero riuso nell'ambito della digitalizzazione della sua collezione (SANDERHOFF 2014), invita a reinterpretare queste cifre, sottolineando che gli utili prodotti dal riuso delle immagini in realtà solo apparentemente garantiscono la sostenibilità economica dei progetti di digitalizzazione, in quanto non tengono in debito conto le rilevanti spese di gestione degli uffici e del personale necessario per trattare le autorizzazioni e la rendicontazione degli introiti, come confermano numerose altre indagini (HAMMA 2005; VERWAYEN, ARNOLDUS, KAUFMAN 2011; ALLEN 2012; BALTUSSEN, OOMEN 2013; KELLY 2013; TERRAS 2015; KAPSALIS 2016). In compenso il sito web del museo danese, grazie alla nuova policy, ha visto incrementare notevolmente il numero di visite nel giro di un anno, vantando una ampia gamma di riutilizzi delle immagini e, paradossalmente, senza che i ricavi dalla parallela vendita di fotografie e cartoline subissero una flessione.

Al di là di questi calcoli, è comunque importante mettere in evidenza come gli sforzi di immaginare il museo come una – improbabile – impresa (più che come una «istituzione permanente, *senza scopo di lucro*, al servizio della società e del suo *sviluppo*»¹⁹) abbiano in realtà il difetto di considerare il punto di vista esclusivo dell'amministrazione, finendo per trascurare del tutto quello dei fruitori e, con esso, il potenziale economico e creativo delle immagini di beni culturali. Analogamente, mentre si insiste sui diritti degli enti pubblici che investono notevoli risorse sulla tutela, si sottovaluta il fatto che queste risorse sono esattamente quelle versate dalla comunità civile, che dovrebbe invece avere il pieno diritto di essere partecipe dei benefici che possono derivare dalla fruizione collettiva di quei beni culturali che essa stessa contribuisce a preservare. Ciò vale soprattutto per beni immateriali come le riproduzioni: se infatti guardiamo ai beni culturali pubblici materialmente intesi, nessuno nega che il loro utilizzo da parte di un singolo soggetto privato debba essere subordinato al pagamento di un corrispettivo proporzionale ai profitti economici che può trarne l'utilizzatore, giacché in tal caso l'uso di un bene pubblico da parte del singolo preclude il contemporaneo utilizzo da parte di altri potenziali fruitori.

Si qualifica invece diversamente il bene culturale digitalizzato, quale bene immateriale a consumo “non rivale”, in quanto la fruizione di esso da parte del

¹⁹ Definizione ICOM di “museo”, di recente inserita nel regolamento di organizzazione del MiBACT (DPCM 171/2014, art. 35).

singolo non ne riduce la disponibilità altrui (BENKLER 2007, 180-184; RESTA 2012, 91-92): questa differenza fondamentale legittima il libero riuso non come privatizzazione o svendita del patrimonio al privato, ma come opportunità per tutti. È chiaro infatti che in presenza di un bene a consumo tipicamente non rivale, quale ad esempio un museo o una pinacoteca digitalizzata, il riuso senza restrizioni può invece essere utile a stimolare l'iniziativa economica privata e a produrre benefits di lungo periodo sia sul piano occupazionale che sul piano della fiscalità. Se inoltre è vero che l'utilità della risorsa digitale risiede anzitutto nelle potenzialità di condivisione, quanto maggiori saranno i casi di riutilizzo e quanto più vasta e diversificata sarà la gamma di utenti, tanto maggiore sarà il valore riconosciuto dalla collettività al dato culturale. Gli esempi europei e nordamericani sopra citati dimostrano che queste pratiche non sono esito di meri contributi a fondo perduto a favore della collettività (altrimenti noti come "danno erariale"), bensì investimenti diretti a generare un vero e proprio ritorno di immagine da parte dell'istituto con tutti i benefici che ne conseguono, quali per esempio una maggiore affluenza di visitatori²⁰ e una più forte capacità di attrarre nuovi finanziamenti pubblici e privati direttamente proporzionali al grado di accessibilità consentito. All'opposto i vincoli burocratici, più che le tariffe in sé, rischiano di disincentivare l'accesso, il download e il riuso dei dati detenuti dagli istituti, senza peraltro riuscire ad apportare consistenti benefici all'amministrazione. Immaginare lo Stato come titolare di diritti, al pari di un soggetto privato, su beni di pubblico dominio rischia inevitabilmente di mortificare, e non di esaltare il ruolo dell'istituzione pubblica come servizio per la società, svalutando al tempo stesso il patrimonio culturale come risorsa collettiva e bene comune. E ciò è tanto più vero se si intende considerare valido il diritto, sia del singolo che della collettività, «a trarre beneficio dal patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchimento», principio cardine (art. 4) della Convenzione di Faro (2005) che il parlamento italiano è in attesa di ratificare.

Un concetto assai simile è stato reso esplicito e tradotto in pratica virtuosa da uno dei più importanti musei americani, la National Gallery di Washington, la quale, nel descrivere gli scopi del suo programma di digitalizzazione, dichiara di voler rilasciare liberamente immagini di pubblico dominio per offrire un servizio agli studiosi, agli educatori e al pubblico in generale per sostenere la ricerca, l'insegnamento e l'arricchimento personale²¹. In altre parole ciò che altrove viene additato come abuso dal quale difendersi attraverso filigrane, bassa risoluzione o download impossibili, diventa qui al contrario parte integrante della mission museale. Lo Statens Museum for Kunst di Copenhagen,

²⁰ http://openglam.org/files/2016/03/OpenGLAM_Case-Study_York-Museums-Trust_Feb2016.pdf.

²¹ <https://images.nga.gov/en/page/openaccess.html>.

nella convinzione che ogni proiezione dei beni di pubblico dominio debba appartenere a tutti prima che al museo²², ha voluto allora suggerire una ampia casistica di esempi di riutilizzo pervenuti dagli stessi utenti, tra cui si segnalano studenti, insegnanti, ricercatori, ma anche quanti vorrebbero semplicemente personalizzare il proprio smartphone o tablet, o trasformare le immagini in cartoline, t-shirt, poster, tazze da caffè, video o animazioni²³.

Scardinando così le logiche proprietarie precedenti, si sta facendo strada la consapevolezza che la fotografia libera può farsi strumento di marketing a disposizione dell'istituto che la liberalizza e insieme di arricchimento sia culturale che economico per il pubblico: si pensi alle immagini che potrebbero essere diffuse in Italia dalle imprese turistiche e dagli agriturismi nel territorio valorizzando al tempo stesso sia l'impresa che il patrimonio culturale in cui sono immersi, alla commercializzazione di depliant, alle immagini pubblicitarie, all'industria creativa²⁴, fino alle cartoline e a tutte quelle attività in cui è labile il confine tra lucro e valorizzazione del patrimonio. Se è vero, come sempre si ama ripetere, che il valore della cultura si misura oggi anche con l'indotto economico e occupazionale che essa è in grado di produrre attraverso l'impresa turistica e i servizi, perché allora non misurarlo anche attraverso le infinite possibilità di riuso delle riproduzioni del nostro patrimonio?

3.4 *Libero riuso, “mercificazione della cultura” e “tutela del decoro”*

Le potenzialità di crescita culturale ed economica insite nella libera condivisione e riutilizzazione di immagini possono aiutare a veicolare una percezione più inclusiva del patrimonio culturale come bene comune, dunque l'esatto contrario delle logiche di “mercificazione” o “svendita al privato” della cosa pubblica. Se infatti per legge si assicurassero a tutti le stesse possibilità di riutilizzo delle immagini di beni culturali per scopi sia culturali che commerciali, espungendo ogni riferimento al lucro dall'art. 108 del codice dei beni culturali, si eviterebbe l'eventualità che si possano cedere a singoli diritti esclusivi di sfruttamento, che talvolta si leggono, per esempio, tra le clausole di noti contratti di sponsorizzazione a favore di interventi di restauro sui beni culturali. Ma anche se non si riuscisse a rendere libera per legge – per qualsiasi finalità – la fotografia del bene culturale di pubblico dominio, sarebbe in ogni caso auspicabile avviare sperimentazioni, limitate agli istituti che decidano

²² https://wiki.creativecommons.org/wiki/Case_Studies/Highlights_from_SMK,_The_National_Gallery_of_Denmark/.

²³ <http://www.smk.dk/en/use-of-images-and-text/free-download-of-artworks/>. Per questa ragione in alcuni portali, prima dell'operazione di download, si apre una finestra che richiede all'utente il tipo di utilizzo che si intende fare dell'immagine, a fini puramente statistici e non autorizzatori.

²⁴ Si pensi per esempio alla linea di t-shirt Ovieste ispirata ai mosaici antichi o ai pavimenti cosmateschi delle chiese romaniche italiane (http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1374041145.html).

di adottare licenze di libero riuso commerciale per poi valutarne il rapporto costi-benefici sul lungo periodo. Non è nemmeno necessario ritoccare la legge, perché, come s'è detto, non esiste alcuna norma che espressamente lo vieti, semmai c'è solo da augurarsi che il decreto ministeriale di prossima emanazione, attuativo del D.lgs. 102/2015, non stronchi definitivamente sul nascere queste possibilità stabilendo l'obbligo di tariffe per il riuso commerciale.

Sinora non è stato nemmeno tentato un esperimento di libero riuso da parte di un istituto statale, anche perché è mancato un chiaro indirizzo politico da parte del ministero, il quale dovrebbe discendere da una presa di coscienza culturale delle opportunità offerte dalle licenze aperte. Vale comunque la pena di rilevare che il rilascio sul web di immagini di beni culturali con licenze aperte sinora non si deve tanto all'iniziativa pubblica, quanto all'impulso della meritoria attività a favore della scienza libera svolta da Wikimedia Italia²⁵. Al contrario per le immagini di monumenti facenti capo al MiBACT, è singolare che queste ultime vengano caricate su Wikipedia attraverso una licenza libera Creative Commons CC-BY-SA con "vincolo MiBACT" in virtù del quale il riuso commerciale è consentito solo previa autorizzazione ed eventuale pagamento di diritti (CIURCINA, GROSSI 2016, 38-39).

Come già si è accennato a proposito di archivi e biblioteche, la mancata diffusione della cultura del libero riuso presso gli istituti statali deve probabilmente scontare, prima ancora che il timore di sanzioni da "danno erariale", preconcetti di natura ideologica che si manifestano da un lato nella diffidenza verso una possibile "mercificazione della cultura", come già si è detto, dall'altro nella dichiarata necessità di garantire la "tutela del decoro". Il controllo dell'immagine da parte dell'ente pubblico è infatti invocato anche per prevenire usi potenzialmente lesivi della *dignitas* dell'opera originale, che potrebbe essere compromessa dall'associazione dell'immagine a prodotti commerciali di largo consumo o, peggio, di qualche multinazionale.

Simili preoccupazioni sottolineano semmai l'urgenza di un approccio più laico al patrimonio culturale (VOLPE 2015, 110-114), ma anche ammettendo che il libero riuso si possa prestare a usi ritenuti dai più di cattivo gusto, impedirlo a scopo preventivo appare tuttavia una misura del tutto sproporzionata per inibire utilizzi che si possono sempre condannare (o difendere) a posteriori sulla base del gusto, della sensibilità personale o comunque nel quadro delle più comuni regole della dialettica civile²⁶. Controlli preventivi di questo genere rischiano di comprimere inutilmente gli spazi della libera espressione

²⁵ https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/Wikipediano_in_residenza/.

²⁶ Lo York Museums Trust ad esempio, nel rilasciare in rete immagini delle collezioni museali anche a scopo commerciale, ricorda che i diritti morali restano sempre in capo al museo e dunque potrà sempre contestare usi inappropriati dell'immagine (<http://www.yorkmuseumstrust.org.uk/contact-us/image-requests/>).

del pensiero e, con esso, una infinità di prodotti della creatività che invece meriterebbero di essere incoraggiati senza il timore di incorrere in possibili violazioni di legge. Kenneth Hamma, responsabile della policy digitale del J. Paul Getty Trust, cita opportunamente il caso emblematico della Gioconda: quando al Louvre ci troviamo di fronte all'originale di Leonardo, si chiede Hamma, la troviamo forse ridicola per colpa dell'infinita serie di carte da parati, biscottiere o fasce di sigaro su cui la vediamo continuamente ritratta? (HAMMA 2005)²⁷. È infine inutile ricordare che i paventati rischi di potenziale danno al decoro e alla reputazione del patrimonio potrebbero coinvolgere anche fotografie modificate e diffuse attraverso canali non commerciali: è allora il lucro il vero problema o il nemico dal quale guardarsi mediante forme di censura preventiva? Il pubblico dominio dovrebbe allora essere considerato una risorsa alla quale poter attingere liberamente per stimolare riusi creativi; invece, dietro la diffidenza verso il libero riuso si cela la volontà di controllare il "corretto" uso di quelle immagini, che si iscrive in un atteggiamento "paternalistico" da parte dei musei fondato sull'assunto (assai poco democratico), che l'istituzione museale debba essere l'unico garante di una visione corretta del passato, e quindi l'unico soggetto abilitato a sindacare sugli usi corretti o scorretti delle immagini del nostro patrimonio.

4. LIBERTÀ DI PANORAMA

Nell'ambito delle fotografie di panorama, e cioè delle riprese di oggetti esposti alla pubblica vista, ai noti vincoli prescritti dal codice dei beni culturali per le riproduzioni a scopo lucrativo dei monumenti in consegna alla pubblica amministrazione, si devono sommare le restrizioni legate alle norme sul diritto di autore che, come è noto, tutelano le opere creative fino a 70 anni dalla morte dell'autore. Purtroppo non esiste ancora in Italia una norma specifica che disciplini la fotografia di panorama, come avviene invece in altri paesi che contemplano una deroga esplicita alla normativa autoriale per le fotografie di esterni (RESTA 2013; MORBIDELLI 2014; TUMICELLI 2014). Viceversa, esistono i margini per risolvere definitivamente il problema almeno sul fronte della legislazione dei beni culturali.

È nota, soprattutto per il mancato seguito, la risposta del sottosegretario MiBACT Danielle Mazzonis a una interrogazione parlamentare del 2007 (n. 4-05031) con la quale si chiedeva al ministero di introdurre la libertà di

²⁷ Forse in Italia sarebbe difficile guardare, senza indignazione e sconcerto, alla singolare partnership tra un'azienda come la Heineken e il Rijksmuseum di Amsterdam, suggellata nel 2014 dalla produzione di un set di bottiglie di birra decorate con le immagini dei maggiori capolavori del museo, in breve divenute oggetto di collezionismo per il loro design di qualità (<http://www.theheinekencompany.com/media/features/new-heineken-rijksmuseum-bottle/>).

panorama anche nell'ordinamento giuridico italiano²⁸. Nella risposta, non priva in realtà di qualche contraddizione, il sottosegretario Mazzonis dichiarò legittima la fotografia di beni culturali situati all'aperto, anche per scopo commerciale, fatti salvi eventuali diritti d'autore insistenti sulle opere. Si tratta di una interpretazione estensiva dell'art. 107 del codice dei beni culturali («Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna»), in quanto la disciplina del codice, seguendo questa lettura, si applicherebbe solo ai beni culturali che si troverebbero “in consegna”, cioè custoditi all'interno di musei o altri luoghi della cultura, per i quali, come è noto, la fotografia incontra il limite del lucro. Per i beni culturali collocati all'aperto, in assenza di una specifica regolamentazione nel codice, sarebbe invece contemplata la fotografia libera, per qualsiasi scopo e senza restrizioni (RESTA 2009, 600-602). A ribadire la stessa distinzione tra beni in consegna e beni esposti alla pubblica vista era del resto già intervenuta la circolare MiBACT n. 50 del 7 giugno 1995 nello stabilire che «eventuali riprese di esterno eseguite fuori dai confini del monumento interessato, non sono soggette a concessione e tantomeno ad alcun pagamento»²⁹.

Nonostante entrambi i documenti citati suggeriscano una possibile via ermeneutica al problema posto dal codice (CIURCINA, GROSSI 2016, 39-40), permangono tuttora notevoli incertezze in merito all'applicazione dell'art. 108 del codice dei beni culturali relativamente sia alla distinzione tra riprese di esterni e interni, sia al limite della non ulteriore riproducibilità per lucro, come s'è già accennato a proposito delle complesse pratiche autorizzatorie che ogni anno devono attivare gli organizzatori del concorso fotografico *Wiki loves monuments*. Proprio per venire incontro alle esigenze connesse allo svolgimento di questa iniziativa di valorizzazione, nel 2016 è stata promossa dall'intergruppo parlamentare per l'Innovazione la petizione “#Liberiamolabellezza”, che chiede al governo di rendere libero il riuso delle immagini di panorama che includono edifici e opere appartenenti al patrimonio culturale pubblico «senza dover chiedere nessun permesso, proprio come avviene nella maggior parte dei paesi europei»³⁰. Di fronte a simili richieste, già da tempo manifestate dalla società civile, il MiBACT dovrebbe intervenire per fare definitivamente chiarezza in un'ottica di valorizzazione e di semplificazione amministrativa già del resto presente nelle intenzioni del decreto “Art Bonus”. Se non come eccezione alla legge sul diritto di autore, è allora auspicabile

²⁸ http://legxv.camera.it/resoconti/resoconto_allegato.asp?idSeduta=0275&resoconto=btris¶m=btris/.

²⁹ <http://quinta.typepad.com/files/circolare50-7giugno1995.pdf>.

³⁰ <https://www.change.org/p/per-la-libert%C3%A0-di-panorama-in-italia-liberiamolabellezza-innovazione/>.

che si possa giungere almeno a una parziale forma di “libertà di panorama” in deroga alla disciplina sulle riproduzioni che si rinviene nell’art. 108 del codice dei beni culturali.

5. LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI DATI IN AMBITO ARCHEOLOGICO

Nell’ampio panorama dei beni culturali il permanere di logiche proprietarie si può riscontrare anche in relazione all’accesso e alla diffusione di quella particolare tipologia di dati della pubblica amministrazione riconducibile alla documentazione di scavo: si tratta per lo più di fotografie, rilievi, planimetrie e testi prodotti da soggetti sia interni che esterni agli uffici ministeriali, e conservati negli archivi correnti delle soprintendenze archeologiche. A chi svolge attività di ricerca in ambito archeologico sono fin troppo noti sia i ritardi nell’edizione scientifica delle indagini, destinati ad alimentare il buco nero dell’inedito, sia le difficoltà di accesso alle relazioni di scavo, determinate sovente dal vezzo di considerare la proprietà dello Stato come *res propria*. Invano si è tentato di contrastare questa piaga attraverso le circolari MiBACT 90/1954 e 246/1972, che individuavano i termini temporali entro cui concludere la pubblicazione degli scavi, sancendo al tempo stesso clausole di “riserva di pubblicazione” a favore di chi aveva condotto lo scavo.

È comunque un fatto assai positivo che in anni recenti il problema sia stato affrontato in seno allo stesso MiBACT per iniziativa della Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l’Area archeologica centrale di Roma (SSCol, già Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma), la quale, nell’ambito del Progetto SITAR, dal 2008 sta implementando un vero e proprio catasto digitale archeologico di informazioni georeferenziate, relative ai contesti e alle strutture archeologiche documentati nell’area di propria competenza, che è reso liberamente accessibile in rete attraverso una piattaforma webGIS (SERLORENZI *et al.* 2013a). Il permanere di dubbi legali in relazione alla possibilità di diffondere in rete anche per le utenze esterne la documentazione di scavo conservata negli archivi della Soprintendenza, già faticosamente raccolta, digitalizzata e rielaborata per l’implementazione della banca dati SITAR, ha sinora impedito di far visualizzare e rendere scaricabile dal più ampio pubblico della piattaforma web tutta la documentazione di scavo sinora acquisita.

Tuttavia, da ultimo nuove riflessioni e approcci in relazione al quadro normativo di riferimento e ai suoi più recenti aggiornamenti, consentono al Progetto SITAR di muoversi sulla base di un rinnovato paradigma amministrativo circa l’apertura e la disseminazione di dati e documenti nella piattaforma della SSCol (Serlorenzi, Jovine, De Tommasi in questo volume).

Caduta ormai ogni possibile riserva sulla libera accessibilità e riusabilità del dato pubblico a seguito delle note novità legislative (CIURCINA, GROSSI

2013, 35-37)³¹, rimane in piedi il problema del diritto d'autore ricadente sulla documentazione prodotta dal funzionario di soprintendenza nell'attività di tutela e catalogo, o dal libero professionista nell'ambito dell'archeologia preventiva e della sorveglianza ai cantieri, perché, come è noto, solo chi detiene il diritto d'autore può infatti autorizzare di volta in volta la riproduzione e la diffusione in rete del materiale tutelato. A lungo ci si è interrogati negli ultimi anni sulla reale sussistenza di diritti d'autore nelle relazioni di scavo, così come sulla titolarità di tali diritti, senza però giungere a conclusioni realmente condivise (CIURCINA, GROSSI 2013; SERLORENZI *et al.* 2013b): è quindi opportuno approfondire spunti già emersi nel corso del dibattito, anche alla luce della più recente normativa ministeriale.

Concettualmente la documentazione di uno scavo, più che prodotto dell'ingegno creativo dell'operatore sul campo, è una descrizione analitica della realtà archeologica emergente dal terreno, funzionale alla successiva sintesi interpretativa (CARANDINI 2000, 135-143): le singole tracce, rilevate "archeograficamente" nelle relazioni, risarciscono la distruzione della stratificazione operata dallo scavo e acquistano il significato storico e contestuale che l'archeologo è in grado di attribuire loro nelle edizioni scientifiche o divulgative per il grande pubblico, che saranno, queste sì, tutelate dalla legge in materia di diritto di autore come contributo originale alla ricerca scientifica. I rilievi e i diagrammi stratigrafici (i cosiddetti dati grezzi o *raw data*) che compongono la documentazione di scavo, pur riflettendo la capacità di osservazione critica del rilevatore nella caratterizzazione dei dettagli e persino nella distinzione delle singole unità stratigrafiche, di fatto svolgono la funzione di "radiografare" la struttura fisica del sottosuolo finendo per restituire una rappresentazione tendenzialmente oggettiva della realtà archeologica (SERLORENZI *et al.* 2013b, 67), in assenza della quale l'archeologia come disciplina potrebbe rinunciare a qualsiasi pretesa di narrazione storica.

Negli archivi delle soprintendenze, specie per la documentazione degli interventi più complessi, può tuttavia capitare di imbattersi anche in relazioni che superano i limiti della mera descrizione, concedendo spazio ad aspetti più propriamente interpretativi, per i quali può effettivamente porsi il problema di un loro presunto carattere creativo. Non a caso i responsabili del progetto MAPPA dell'Università di Pisa, prima di caricare la documentazione di scavo

³¹ Da ultimo si segnalano le modifiche al D.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) introdotte dal D.lgs. n. 179/2016, ma soprattutto il D.lgs. 97/2016 (il cd. *Freedom of Information Act*), di modifica del D.lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza), che disciplina l'istituto dell'accesso civico che, a differenza della tradizionale disciplina d'accesso regolata dalla L. 241/1990, consiste nel diritto del cittadino di avere accesso ai dati della pubblica amministrazione senza obbligo di motivazione, anche in assenza di un interesse diretto, concreto e attuale, fatte salve alcune eccezioni definite dall'ANAC nelle linee guida pubblicate il 23/12/2016 (<http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20161111/CO.accesso.civico.11.11.16.pdf>).

nel sistema informativo territoriale, preferiscono acquisire la liberatoria degli autori della documentazione di scavo, i quali vengono formalmente riconosciuti come titolari dei diritti d'autore attraverso l'associazione del codice DOI (*Digital Object Identifier*) per ciascun documento pubblicato nel sistema, che viene così equiparato a una pubblicazione scientifica *tout court* (CIURCINA 2013; GUALANDI 2014). A prescindere da ogni discussione sul riconoscimento della titolarità del diritto di autore, una simile soluzione sembra ben adattarsi a un ente universitario (più che a un ente di tutela) e topograficamente a una realtà circoscritta e relativamente poco estesa come quella del centro antico di Pisa, ma potrebbe apparire di difficile praticabilità per una metropoli come Roma, la quale, come è ovvio, è caratterizzata da una massa sterminata di rilievi e documentazione, accumulatisi soprattutto nel corso dell'ultimo secolo e mezzo.

È allora evidente che la discussione sull'apporto creativo della documentazione di scavo investe i gangli epistemologici della teoria e della pratica archeologica, per di più in presenza di documentazione spesso fortemente eterogenea, con l'effetto di rendere indistricabilmente ardua, se non impossibile, l'individuazione di discriminanti idonee a valutare l'eventuale prevalenza del dato descrittivo sulla sintesi interpretativa. Nel tentativo allora di uscire da questo vicolo cieco è bene spostare l'attenzione sulla genesi e soprattutto sulla funzione di questo particolare tipo di documentazione: la relazione di scavo non è concepibile come libera opera del "genio creativo" dell'archeologo, non esistendo senza la concretezza e l'oggettività della realtà archeologica, né la sua redazione – nella sua forma tipica di resoconto immediato di uno scavo – è di norma contemplata al di fuori di contesti e di prestazioni professionali che, nel caso dell'archeologia preventiva, legano l'operatore archeologo con la soprintendenza e la stazione appaltante (SERLORENZI *et al.* 2013b, 66-67). Si tratta di documentazione "pubblica" richiesta dall'amministrazione della tutela secondo specifici standard e per perseguire finalità "pubbliche" di tutela, che nasce solo come il prodotto dell'assolvimento di precisi obblighi di legge nei confronti dell'amministrazione, la quale si serve della documentazione archeologica prodotta dal personale interno dell'amministrazione o da terzi (università o liberi professionisti) per espletare le funzioni di tutela che le competono per legge.

Di conseguenza, mentre i "diritti di paternità" (o morali) non possono che rimanere, sempre e comunque, saldamente in capo al soggetto che ha redatto la relazione, la titolarità di eventuali diritti d'autore spetta al MiBACT quale committente di fatto della documentazione, in base all'art. 11, c. 1 della L. 633/1941 sul diritto di autore³². È probabile che la maggior parte delle

³² Legge 22 aprile 1941 n. 633, art. 11, c. 1: «Alle amministrazioni dello stato, alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese».

relazioni di scavo non sia oggetto di tutela sul piano della legge sul diritto d'autore come opera della creatività o dell'ingegno, ma anche nei casi in cui possano sorgere legittimi dubbi in questo senso, la questione diventa irrilevante ai fini della diffusione dei dati, giacché la titolarità dei diritti va riconosciuta in capo all'amministrazione, la quale è comunque tenuta a pubblicare immediatamente on-line i dati di scavo in suo possesso: è precisamente questo ciò che prescrive la circolare n. 1/2016 della Direzione Generale Archeologia che, nel regolamentare la pratica dell'archeologia preventiva, introduce novità significative rispetto al testo della precedente circolare n. 10/2012. Quest'ultima, infatti, imponeva alle soprintendenze di «rendere accessibili ai soggetti incaricati i dati conservati nei propri archivi, per le finalità dichiarate» ai sensi dell'art. 124 del codice dei beni culturali e degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990. Nel testo della circolare n. 1/2016 cade invece ogni riferimento ai soggetti abilitati all'accesso per affermare la necessità di una pubblicazione immediata dei risultati delle indagini «in un archivio digitale e resi disponibili su piattaforma informatica liberamente accessibile».

Per la pubblicazione delle sintesi interpretative, viceversa, la Direzione Generale stabilisce che essa «deve di norma essere effettuata, sia su supporto cartaceo che in formato digitale, entro ventiquattro mesi dalla conclusione delle indagini sul campo». Tali prescrizioni normative sembrano distinguere operativamente la fase “archeografica”, cui si lega l'immediato accesso on-line ai dati che costituiscono l'esito delle indagini, da quella “archeologica”, prevedendo per quest'ultima la formulazione di un piano editoriale volto alla pubblicazione scientifica e/o divulgativa dello scavo nella forma di notizie dei ritrovamenti, rapporti preliminari e pubblicazione editoriale vera e propria, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei diritti di paternità intellettuale. Si tratta di una precisazione assai importante, perché richiama la necessità imprescindibile di riconoscere i diritti morali delle varie figure professionali coinvolte nello scavo (dall'archeologo professionista che segue lo scavo, al rilevatore, al funzionario cui compete la direzione scientifica) attraverso la corretta citazione di chi ha creato il dato al momento dell'inserimento in rete delle informazioni e, soprattutto, del riutilizzo delle stesse da parte di terzi.

In conclusione nulla sembrerebbe realmente ostare non solo alla pubblicazione in rete delle relazioni di scavo da parte delle soprintendenze, ma anche al loro riutilizzo per scopi sia culturali che commerciali, coerentemente con le recenti previsioni di legge in materia di libero riuso dei dati della pubblica amministrazione (D.lgs. 36/2006) e con la circolare ministeriale sopra citata, purché sia sempre riconosciuta la paternità del dato e siano preventivamente filtrati dati sensibili eventualmente presenti. Né fa eccezione il corredo di documentazione fotografica allegato alla relazione, egualmente pubblicabile attraverso licenze aperte che possono essere adottate dall'amministrazione

in base a quanto già si è detto a proposito del libero riuso delle riproduzioni di beni culturali.

La circolare n. 1/2016 è un punto di partenza importante, che delinea una chiara linea di condotta da parte del MiBACT a favore dell'accesso aperto ai dati in ambito archeologico, fondamentale per assicurare efficacia alle attività di catalogo, tutela e valorizzazione svolte quotidianamente dalle soprintendenze. Essa è altresì una condizione dalla quale può trarre beneficio la società nel suo insieme, *in primis* la comunità scientifica e gli operatori pubblici e privati coinvolti nella pianificazione e realizzazione di progetti edilizi e urbanistici, che non possono in alcun modo prescindere dalla conoscenza puntuale dei depositi archeologici già rilevati in passato. Di qui il ruolo chiave dei sistemi informativi archeologici delle soprintendenze: restituendo all'esterno, attraverso sistemi webGIS, i dati che convergono da più parti negli archivi dell'amministrazione della tutela, lo Stato potrà rivestire finalmente il ruolo di garante *super partes* della libera circolazione dei dati prodotti sia all'interno che all'esterno dell'amministrazione, provenienti non solo dai cantieri dell'archeologia preventiva dove operano soprattutto cooperative e liberi professionisti, ma anche dagli scavi di ricerca intrapresi dalla soprintendenza o oggetto di concessione alle università o ad altri istituti di ricerca.

Il rilascio immediato dei dati grezzi promosso dallo Stato potrà essere d'incentivo per una più celere pubblicazione definitiva delle indagini archeologiche, *in primis* da parte di coloro i quali le hanno condotte materialmente, senza necessità di appellarsi a "riserve di pubblicazione" o a pseudo "diritti di prelazione" che, trascinandosi nel tempo, rischiano solo di ledere l'unico diritto cui sarebbe semmai opportuno fare riferimento, quello alla libera ricerca sancito dall'art. 33 della Costituzione. La documentazione di scavo struttura la fonte di cui si serve l'archeologo per narrare la storia dei luoghi in cui opera ed è la stessa di cui si potrà servire eventualmente lo studioso che un domani deciderà di proporre una lettura alternativa: è allora indispensabile che il dato grezzo sia reso da subito patrimonio comune, affinché ciascuno possa essere libero di comporre e condividere con la comunità scientifica e civile la propria visione argomentata del passato.

Per dare concreta attuazione a un principio così impegnativo non basta collezionare buone dichiarazioni di intenti, ma sarà necessario moltiplicare gli sforzi per sviluppare una adeguata infrastruttura tecnologica su scala nazionale, esemplata sul modello dei sistemi informativi oggi attivi e secondo linee guida che potranno essere definite a livello centrale dal neo-costituito Istituto Centrale per l'Archeologia. Ogni soprintendenza dovrebbe così dotarsi di un proprio sistema informativo territoriale in grado di interfacciarsi a livello regionale e interregionale, dando concreta attuazione al progetto già avanzato nel 2007 dalla Commissione paritetica per la realizzazione del Sistema informativo archeologico delle città italiane e dei loro territori (CARANDINI 2008).

6. CONCLUSIONI

Il tema della libera circolazione dei dati del patrimonio culturale riveste oggi un crescente interesse e conosce diversi ambiti di declinazione. Sul versante della ricerca storica, ad esempio, si è appena compiuto un notevole passo in avanti nella direzione di un rapporto più inclusivo e collaborativo tra utenti e istituzioni a seguito della recente liberalizzazione della fotografia con mezzo proprio negli archivi e nelle biblioteche; viceversa rimane viva, e anzi sempre più avvertita, la necessità di rendere immediatamente disponibile al pubblico la documentazione scientifica detenuta dall'amministrazione, allo scopo di garantire al meglio lo svolgimento delle attività di ricerca, tutela e valorizzazione del territorio. I dati, siano essi immagini o relazioni di scavo, o schede di catalogo, sono elementi che devono essere messi a disposizione di una dialettica il cui valore risiede proprio nella sua plurivocità, cioè nel diritto di tutti (cittadini, liberi professionisti, funzionari ministeriali, accademici) di partecipare liberamente alla costruzione di quel capitale sociale che è la cultura di una collettività. Il luogo più idoneo a garantire l'accesso pubblico alla documentazione di base prodotta dallo scavo archeologico è, come si è visto, il sistema informativo geografico territoriale che, a partire dalle importanti esperienze finora maturate, dovrebbe poter gemmare in ogni soprintendenza fino a costituire un vero e proprio servizio informativo archeologico nazionale, coordinato a livello centrale con criteri metodologici condivisi.

L'altro scenario proposto è quello del libero riutilizzo commerciale dell'immagine dei beni culturali di pubblico dominio, cui in parte si lega la discussione sulla libertà di panorama: liberare l'immagine del bene culturale da anacronistiche barriere burocratiche ed economiche è anzitutto un modo per coinvolgere il pubblico più ampio e per rispondere alle esigenze della diffusione degli esiti della ricerca attraverso l'editoria scientifica, ma soprattutto è la premessa per una diffusa valorizzazione davvero "partecipata" del nostro patrimonio culturale, attraverso l'ampia varietà di riusi creativi che l'immagine digitale può offrire a una cerchia di utenti, ben più estesa rispetto alla comunità degli studiosi. Il "diritto al patrimonio", introdotto dalla Convenzione di Faro, è infatti un diritto generalizzato, che spetta alla società nel suo insieme.

In armonia con questi principi, un numero crescente di istituti culturali in Europa e in Nord America, nella deliberata scelta di adottare licenze aperte, testimonia i termini di un rinnovato approccio al digitale, che vede il passaggio dalla cultura dell'"accesso" alla cultura del "riuso" del dato culturale. Di qui la necessità di difendere il concetto stesso di "pubblico dominio" da tentativi di riproporre o consolidare privative pubbliche, che si traducono in riserve di sfruttamento commerciale dell'immagine operata dagli enti pubblici su quei beni immateriali, quali sono le riproduzioni digitali, cui viceversa lo Stato dovrebbe garantire la più ampia accessibilità possibile

da parte della collettività. Chi allora si oppone oggi all'adozione di licenze libere con l'argomento del danno erariale allo Stato, dovrebbe riflettere in modo altrettanto serio e approfondito sull'entità del danno culturale, economico e sociale che i vincoli alla circolazione delle immagini dei beni culturali possono provocare alla società, soprattutto in termini di occasioni perdute e potenziali inespresi. L'amministrazione statale, cui compete la tutela dell'integrità materiale del patrimonio per conto della comunità civile, ha responsabilità altrettanto forti rispetto a queste sfide di "democrazia della cultura", che potrà vincere solo se saprà adoperarsi per dilatare sempre di più gli spazi della ricerca e della condivisione, offrendo cioè a chiunque dati e strumenti per rielaborare dal basso e nella forma più libera e personale la "propria visione del passato".

MIRCO MODOLO

Movimento "Fotografie libere per i Beni Culturali"
mircomodolo@gmail.com

BIBLIOGRAFIA

- ALLEN N. 2012, *Art Museum Images in Scholarly Publishing*, Connexions, Houston, Texas, Rice University (<http://cnx.org/content/col110728/1.1/>; ultimo accesso: 25/01/2017).
- BALTUSSEN L., OOMEN J. 2013, *Open Culture Data: Opening GLAM Data Bottom-up*, in N. PROCTOR, R. CHERRY (eds.), *Museums and the Web 2013*, Silver Spring, MD (<http://mw2013.museumsandtheweb.com/paper/open-culturedata-opening-glam-data-bottom-up/>; ultimo accesso: 25/01/2017).
- BENKLER Y. 2007, *La ricchezza della rete. La produzione sociale trasforma il mercato e aumenta le libertà*, Milano, Università Bocconi Editore.
- BRUGNOLI A. 2014, *Ancora sulla riproduzione dei beni culturali*, «ROARS, Return On Academic ReSearch» (<http://www.roars.it/online/ancora-sulla-riproduzione-dei-beni-culturali/>).
- CARANDINI A. 2000, *Storie dalla terra: manuale dello scavo archeologico*, Torino, Einaudi.
- CARANDINI A. 2008, *Archeologia classica. Vedere il tempo antico con gli occhi del 2000*, Torino, Einaudi.
- CIURCINA M. 2013, *Parere legale sul Portale Mappa Open Data*, «MapPapers», 2, 3, 87-106 (http://mappaproject.arch.unipi.it/wp-content/uploads/2011/08/MapPapers_15_parere.pdf; ultimo accesso: 25/01/2017).
- CIURCINA M., GROSSI P.G. 2013, *Beni culturali: brevi note sui dati e sul loro uso pubblico alla luce delle recenti modifiche legislative*, in SERLORENZI 2013, 35-44.
- CIURCINA M., GROSSI P.G. 2016, *Considerazioni sugli Open Data dei beni culturali e paesaggistici in Italia. Il decreto Artbonus: cosa cambia per la riproduzione dei beni culturali*, in P. BASSO, A. CARVALE, P. GROSSI (eds.), *ARCHEOFLOSS. Free, Libre and Open Source Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica. Atti del IX Workshop (Verona 2014)*, «Archeologia e Calcolatori», Supplemento 8, 35-41.
- GAMBINO A.M. 2015, *Relazione al Convegno "Patrimonio culturale digitale tra conoscenza e valorizzazione. Accesso, informazioni, diritti"* (Roma 2015) (<http://www.iaic.it/index.php/it/news/78-patrimonio-culturale-digitale-tra-conoscenza-e-valorizzazione-video-del-convegno-del-2-luglio/>; ultimo accesso: 25/01/2017).
- GAMBINO A.M. 2016, *Relazione al Convegno "Patrimonio culturale e mondo digital: diritti d'autore tra valorizzazione e conoscenza"* (Roma 2016) (<https://www.youtube.com/watch?v=kyVUI2Necrg/>; ultimo accesso: 25/01/2017).

- GHIDINI G. 2015, *Relazione presentata al Convegno "Patrimonio culturale digitale tra conoscenza e valorizzazione. Accesso, informazioni, diritti"* (Roma 2015) (<http://www.iaic.it/index.php/it/news/78-patrimonio-culturale-digitale-tra-conoscenza-e-valorizzazione-video-del-convegno-del-2-luglio/>; ultimo accesso: 25/01/2017).
- GRELL CH., MICHEL CH. 1993, *Erudits, hommes de lettres et artistes en France au XVIII^e siècle face aux découvertes d'Herculanum*, in L. FRANCHI DALL'ORTO (ed.), *Ercolano, 1738-1988: 250 anni di ricerca archeologica. Atti del convegno internazionale (Ravello-Ercolano-Napoli-Pompei 1988)*, Roma, l'Erma di Bretschneider, 133-144.
- GUALANDI M.L. 2014, *L'archeologia italiana di fronte alla sfida dell'Open Data. Il MOD – Mappa Open Data Archive*, in M.C. PARELLO, M.S. RIZZO (eds.), *Archeologia pubblica al tempo della crisi. Atti delle Giornate gregoriane, VII Edizione (Agrigento 2013)*, Bari, Edipuglia, 69-76.
- HAMMA K. 2005, *Public Domain Art in an age of easier mechanical reproducibility*, «D-Lib Magazine», 11/11, Virginia USA, Corporation for National Research Initiatives (<http://www.dlib.org/dlib/november05/hamma/11hamma.html>; ultimo accesso: 25/01/2017).
- KAPSALIS E. 2016, *The Impact of Open Access on Galleries, Libraries, Museums, & Archives* (https://siarchives.si.edu/sites/default/files/pdfs/2016_03_10_OpenCollections_Public.pdf; ultimo accesso: 25/01/2017).
- KELLY K. 2013, *Images of Works of Art in Museum Collections: The Experience of Open Access. A Study of 11 Museums Prepared for The Andrew W. Mellon Foundation*, Council on Library and Information Resources (<https://www.clir.org/pubs/reports/pub157/pub157.pdf>; ultimo accesso: 25/01/2017).
- MAIELLO R. 2015, *I diritti della biblioteca reloaded. Accesso alla conoscenza, proprietà intellettuale e nuovi servizi sette anni dopo il convegno del 2008*, «Biblioteche Oggi», 1, 85-98.
- MANACORDA D. 2014, *Italia agli Italiani. Istruzioni e ostruzioni per il patrimonio culturale*, Bari, Edipuglia.
- MODOLO M. 2015, *Ricerca storica e libertà di scatto. Una raccolta firme a favore della riproduzione libera e gratuita delle fonti documentarie in archivi e biblioteche*, «Il Giornale dell'Arte» (<http://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2015/4/123892.html>; ultimo accesso: 25/01/2017).
- MODOLO M. 2017, *Il dibattito sulla liberalizzazione della fotografia digitale in archivi e biblioteche quattro anni dopo l'appello di Reti Medievali*, «Reti Medievali», 18, 1, 1-26 (DOI: <http://dx.doi.org/10.6092/1593-2214/5066>).
- MODOLO M., TUMICELLI A. 2016, *Una possibile riforma sulla riproduzione dei beni bibliografici ed archivistici*, «Aedon», 1 (<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2016/1/modolo.htm>; ultimo accesso: 25/01/2017).
- MORBIDELLI G. 2014, *Il valore immateriale dei beni culturali*, «Aedon», 1 (<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/1/morbidelli.htm#testo15>; ultimo accesso: 25/01/2017).
- PEKEL J. 2014, *Democratising the Rijksmuseum. Why did the Rijksmuseum make available their highest quality material without restrictions, and what are the results?*, The Hague, Europeana (http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Democratising%20the%20Rijksmuseum.pdf; ultimo accesso: 25/01/2017).
- RESTA G. 2009, *Chi è proprietario delle Piramidi? L'immagine dei beni tra property e commons*, «Politica del Diritto», 40, 4, 567-603.
- RESTA G. 2012, *I beni pubblici in tempo di crisi*, «Italianieuropei», 1, 86-92.
- RESTA G. 2013, *Il regime giuridico dell'immagine dei beni*, in *Libro dell'anno del Diritto* ([http://www.treccani.it/enciclopedia/il-regime-giuridico-dell-immagine-dei-beni_\(Il-Libro-dell'anno-del-Diritto\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/il-regime-giuridico-dell-immagine-dei-beni_(Il-Libro-dell'anno-del-Diritto)/); ultimo accesso: 25/01/2017).
- SANDERHOFF M. 2014, *This belongs to you. On openness and sharing at Statens Museum for Kunst*, in M. SANDERHOFF (ed.), *Sharing is Caring: Openness and Sharing in the Cultural Heritage*, Copenhagen, Statens Museum for Kunst, 20-131 (<http://www.sharingiscaring.smk.dk/en/about-smk/smks-publications/sharing-is-caring/merete-sanderhoff/>; ultimo accesso: 25/01/2017).

- SERLORENZI M. (ed.) 2013, *ARCHEOFOSS Free, Libre and Open Source Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica. Atti del VII Workshop (Roma 2012)*, «Archeologia e Calcolatori», Supplemento 4.
- SERLORENZI M., DE TOMMASI A., GRASSUCCI R., VISMARA A. 2013a, *Il webGIS del SITAR: riflessioni, approcci e percorsi metodologici per la pubblicazione e la multi-rappresentazione dei dati territoriali archeologici*, in SERLORENZI 2013, 112-119.
- SERLORENZI M., JOVINE I., BOI V., STACCA M. 2013b, *Archeologia e Open Data. Stato dell'arte e proposte sulla pubblicazione dei dati archeologici*, in SERLORENZI 2013, 60-78.
- TERRAS M. 2015, *Opening Access to Collections: the Making and Using of Open Digitised Cultural Content*, «Online Information Review», 39, 5, 733-752 (http://discovery.ucl.ac.uk/1469561/1/MelissaTerras_OpeningAccess_OIR.pdf; ultimo accesso: 25/01/2017).
- TUMICELLI A. 2014, *L'immagine del bene culturale*, «Aedon», 1 (<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/1/tumicelli.htm>; ultimo accesso: 25/01/2017).
- VERWAYEN H., ARNOLDUS M., KAUFMAN P.B. 2011, *The Problem of the Yellow Milkmaid. A Business Model Perspective on Open Metadata*, Europeana White Paper, 2 (http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Whitepaper_2-The_Yellow_Milkmaid.pdf; ultimo accesso: 25/01/2017).
- VOLPE G. 2015, *Patrimonio al futuro. Un manifesto per i beni culturali e il paesaggio*, Milano, Electa.
- VOLPE G. 2016, *Un patrimonio italiano. Beni culturali, paesaggio e cittadini*, Novara, Utet.

ABSTRACT

The subject of the access and free reuse of cultural data is one of the more topical challenges in the modern democracy of the knowledge. The full affirmation of this principle, still finding today however several cultural obstacles both on a cultural and a regulatory point of view, would allow to rethink toward more including forms the public administration's approach to cultural heritage. This paper focuses on the request, advanced by the movement *Fotografie libere per i Beni Culturali* to extend the free photography for research purposes to public archives and libraries, lately fulfilled by the law n. 124/2017 which entered into force on the 29th of August. Great opportunities may instead be presented by the adoption of licenses by museums, archives, and libraries, allowing free commercial reuse of digitization, as well as that "panorama freedom" today still denied in Italy. The paper concludes by examining another category of cultural data, namely documentation related to the archaeological excavations preserved in the MiBACT archives: free access to this type of data could encourage not only archaeological research, but also more efficient conservation and promotional activities.